

## **Legge di stabilità per il 2016: sintesi ed analisi delle misure di carattere fiscale, ed istituzionale**

### **Art. 1, comma 10 Esenzione Imu immobili in comodato d'uso**

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu per gli immobili dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Sono esclusi dalla riduzione gli immobili classificati in A1, A8 e A9. Per accedere al beneficio della parziale riduzione del pagamento Imu, il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune dove è localizzato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio fiscale si applica anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile non di lusso nello stesso comune che venga da lui destinato ad abitazione principale.

### **Art. 1, commi 11-16, 19-26, 28 L'abolizione dell'imposizione immobiliare sull'abitazione principale, macchinari imbullonati, terreni**

L'articolo modifica completamente l'imposizione relativa agli immobili destinati ad abitazione principale, quella per i terreni agricoli e per gli immobili strumentali.

**Esenzione terreni agricoli** - Sono esenti i terreni ubicati nell'elenco dei Comuni contenuto nella circolare 9 del 1993: viene quindi superato quanto stabilito nel Dl 4/15 che prevedeva una classificazione più restrittiva per accedere all'esenzione. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli indipendentemente da dove siano ubicati; quelli che si trovino nei Comuni delle isole minori e quelli ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

La delibera contenente le aliquote Imu e Tasi deve essere trasmessa per la sua pubblicazione sul sito del Ministero entro il termine "perentorio" del 14 ottobre (e non più il 21 ottobre).

**Abitazione principale** - L'imposta municipale propria è eliminata sugli immobili destinati ad abitazione principali ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 (ville, immobili di pregio, castelli). La Tasi, quindi, viene eliminata sia per il proprietario dell'immobile che lo destina ad abitazione principale, sia per l'affittuario. La precedente normativa prevedeva che una quota tra il 10% e il 30% della Tasi rimanesse a carico del detentore.

Se il possessore loca l'immobile destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale effettua il versamento della Tasi con le modalità previste dalla delibera comunale per il 2015. Nel caso di mancata indicazione da parte del Comune il possessore è tenuto al pagamento del 90%. Quindi si configura una riduzione dell'importo Tasi qualora l'immobile venga concesso in locazione per destinarla ad abitazione principale mantenendo l'esclusione per gli immobili classificati in A1, A8, A9.

La Tasi non si applica all'abitazione principale e alle sue pertinenze, alla casa coniugale assegnata al coniuge nel caso di separazione legale, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione degli immobili classificati in classe

catastale A8, A9, A10 alle quali si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di 200 euro.

Sono esclusi altresì dal pagamento della Tasi anche i terreni agricoli mentre per i fabbricati e le aree fabbricabili la tassazione resta immutata: quindi si applicano Imu e Tasi con le aliquote vigenti (Imu altri immobili aliquota massima 10,6 per mille).

L'aliquota Tasi per gli immobili invenduti delle imprese (e non locati) è ridotta allo 0,1%; i Comuni possono azzerarla o portarla allo 0,25%.

L'Imu si continua ad applicare agli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 con aliquota pari allo 0,4% e detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'imposta.

#### **Articolo 1, comma 17 : incentivazione delle unioni e fusioni di Comuni**

Al fine di incentivare il processo di riordino degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a **30 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni, e una quota non inferiore a **30 milioni** di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusione.

*La disposizione favorisce finanziariamente le unioni e le fusioni di comuni, seguendo quindi la logica della Legge Del Rio che tende a regolare la riorganizzazione del livello comunale, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, tramite la promozione delle unioni e delle fusioni dei Comuni di dimensione medio – piccola.*

#### **Articolo 1, comma 25 Imu secondaria**

Viene abrogato l'articolo 11 del Dlgs 23/11 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

#### **Articolo 1, comma 26 Blocco incrementi tributi e addizionali**

Per il 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni di comuni e regioni che prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori delle aliquote già deliberate per il 2015. Sono previste delle eccezioni in relazione alla Tari (che resta quindi fuori dal perimetro della sospensione degli aumenti); nel caso in cui il Comune sia in una situazione di predissesto; in caso di piano di rientro per disavanzo sanitario regionale (in questo caso resta l'incremento automatico dell'addizionale regionale dello 0,3% e delle aliquote Irap dello 0,15%) e per le anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti liquidi, certi ed esigibili contratti dalle regioni.

#### **Articolo 1, comma 27 Tari**

E' prorogato al 2016 e 2017 l'attuale criterio di commisurazione della Tari (criterio medio ordinario sulla base della qualità e quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie) rimandando l'adozione del criterio dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Viene rimandata al 2018 anche l'adozione dei fabbisogni standard per la determinazione della tariffa.

**Articolo 1, comma 28 Maggiorazione Tasi**

Per il 2016 i Comuni possono mantenere per gli immobili non esentati, con espressa delibera comunale, la stessa maggiorazione Tasi deliberata per il 2015.

*Le misure che eliminano l'imposizione della Tasi, a partire dal 1° gennaio 2016, e che confermano l'esclusione dell'Imu sulla prima casa di abitazione e sui terreni agricoli, nonché l'eliminazione dell'Imu sugli "imbullonati", sono positive perché consentono di ridurre il carico fiscale che grava sulle famiglie italiane e sui macchinari imbullonati al suolo delle imprese, funzionali all'esercizio della loro attività. Si tratta di una misura generalista ma che opera in modo equo, mantenendo l'imposizione sulle abitazioni di lusso e che viene incontro alle richieste della Cisl di eliminare l'imposizione fiscale immobiliare sull'abitazione principale. Le norme sull'abolizione della Tasi sulla prima casa di abitazione vengono accompagnate dalla sospensione, per il 2016, per le Regioni e i Comuni del potere di aumentare le addizionali Irpef e gli altri tributi, ad eccezione della Tari sulla quale i Comuni potranno agire anche in direzione incrementativa. In questo modo si vuole limitare la possibilità che a fronte dell'eliminazione della Tasi i Comuni agiscano sulla leva fiscale per reperire ulteriori risorse. Le Regioni in disavanzo, restano comunque soggette agli incrementi automatici dell'addizionale Irpef e dell'Irap.*

**Articolo 1, comma 49 Bilancio di previsione 2015**

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, è il 31 luglio.

**Articolo 1, comma 53-54 Imu contratti a canone concordato**

Per i contratti di locazione a canone concordato l'imposta determinata con l'aliquota stabilita dal comune (0,76% con una variabilità dello 0,3%) è ridotta al 75%.

Viene, quindi, applicato un abbattimento del 25% sull'imposta dovuta.

Per esempio, per un immobile con rendita catastale 750 ed aliquota stabilita dal comune del 7,6 per mille si passa da un importo Imu di 945 euro a 709 euro, pari ad un risparmio di 236 euro.

**Articolo 1, comma 56 - Detrazione Irpef dell'Iva pagata per acquisto immobili classe energetica A e B**

Per l'acquisto di immobili di classe energetica A e B, è prevista una detrazione dall'Irpef pari al 50% dell'importo dell'Iva. L'agevolazione viene accordata nel caso di acquisti perfezionati nel 2016 e per immobili ceduti da aziende costruttrici.

**Articolo 1, comma 74 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica**

Le misure prorogano a tutto il 2016 le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica. Viene inoltre previsto che coloro che si trovino nella no tax area (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati) possano cedere ai fornitori la detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica realizzati nel corso del 2016 sulle parti comuni condominiali. Le modalità operative saranno precisate in un successivo provvedimento. Si evidenzia la novità della norma che costituisce un primo passo nella direzione

dell'imposta negativa, consentendo anche a chi si trova in area esente di poter beneficiare della detrazione accordata.

*Queste misure confermano gli sgravi fiscali per le famiglie su spese importanti del nucleo familiare e concorrono in modo determinante a sostenere i settori dell'edilizia e quelli che operano nel campo della riqualificazione energetica.*

### **Articolo 1, commi 152 – 153 Riduzione del canone Rai**

Viene stabilito che per il 2016 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sia pari a 100 euro (prevedendo così una riduzione, limitatamente al prossimo anno, di circa 13 euro).

Il pagamento è dovuto in presenza della fornitura di energia elettrica nel luogo dove è fissata la residenza ed è dovuta una sola volta in relazione agli strumenti detenuti ed utilizzati dai diversi componenti della famiglia anagrafica. L'importo viene addebitato sulle fatture relative alla fornitura elettrica con importi distinti e non soggetti ad imposizione fiscale. Per il 2016 le eventuali maggiori entrate del canone di abbonamento rispetto a quanto riportato nel bilancio di previsione, sono riversate all'erario nella misura del 33%; per il 2017-2018 la percentuale aumenta al 50%. Queste risorse sono destinate prioritariamente all'ampliamento dell'esenzione dal pagamento del canone degli ultrasessantacinquenni con un reddito fino ad ottomila euro; in secondo luogo ad un Fondo da istituire presso il Mise per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e infine al Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale.

*La norma – benché limitata al solo 2016 - prevede la riduzione dell'importo del canone Rai poiché si ritiene di poter recuperare una quota delle somme che sono strutturalmente evase attraverso l'inserimento del suo pagamento all'interno della bolletta elettrica dell'immobile dove è stabilita la residenza anagrafica del nucleo familiare. E' positivo che le eventuali maggiori somme incassate siano destinate all'esenzione per gli anziani a basso reddito e al fondo per la riduzione della pressione fiscale.*

### **Articolo 1 comma 729 - Pareggio di bilancio e piccoli comuni**

La disciplina sulla flessibilità del pareggio di bilancio consente alle Regioni di autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il saldo, per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti Enti Locali della Regione e della Regione stessa. La norma specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli Enti Locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

*Con la manovra 2016 i Comuni non sono più soggetti alla normativa del Patto di Stabilità, ma al nuovo pareggio di bilancio "temperato" che impone alle amministrazioni locali di chiudere i bilanci in pareggio nel saldo finale di competenza. Ciò consente di liberare la spesa per investimenti e di sbloccare anche gli "avanzi" ovvero i risparmi bloccati in cassa dai vecchi vincoli.*

*Inoltre la previsione della flessibilità e del pareggio complessivo a livello regionale favorisce le **fusioni dei Comuni**, seguendo l'impostazione della Legge Del Rio.*

**Articolo 1 commi 754 - 762 : norme finanziarie per province e città metropolitane**

Viene incrementato il contributo complessivo per le Province e le Città Metropolitane, passando da 400 milioni di euro complessivi annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane), previsti nella prima versione della Legge, a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

L'incremento del contributo è destinato interamente alle Province che quindi, in luogo dei 150 milioni prima previsti, avranno 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

Sono state aggiunte poi una serie di disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle Province e delle Città Metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla Legge Del Rio:

- si prevede che le Province e le Città Metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norme di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale.
- si prevede che la possibilità per Province e Città Metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, già prevista per le rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016.
- si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale che, in base alla legislazione vigente, devono essere applicate nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle Regioni e degli Enti Locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l'invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle Province presso Regioni ed Enti Locali, in conseguenza del riordino previsto dalla Legge Del Rio.

*Le disposizioni della Legge di Stabilità mirano, grazie al contributo previsto, a bloccare, nel caso delle Città Metropolitane, e a ridurre, nel caso delle Province, i tagli che sarebbero dovuti scattare nel 2016 in base alla precedente Legge di Stabilità.*

*Il contributo di 250 milioni per le Città Metropolitane consente quindi loro di contare sulle medesime risorse dell'anno precedente, mentre il contributo per le Province, incrementato nella versione definitiva della Legge nella misura sopra analizzata, comporta che il taglio per il 2016 di 750 milioni previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è ridimensionato, anche se non azzerato come per le Città Metropolitane. Non si tratterà propriamente di un taglio ai trasferimenti, che sono già stati azzerati, ma di un prelievo sul gettito dei tributi provinciali.*

In realtà, le misure previste, che nelle intenzioni del Governo sono finalizzate a consentire l'esercizio di funzioni fondamentali importanti delle Province, ovvero

viabilità ed edilizia scolastica, rappresentano un intervento per favorire l'attuazione della riforma delle Province prevista dalla Legge Del Rio.

*La previsione, contenuta nella prima stesura della Legge di Stabilità, di nominare commissari governativi nelle Regioni che, alla fine di gennaio 2016, non avessero ancora emanato la legge regionale per redistribuire le funzioni non fondamentali delle Province, al fine di attuare, entro giugno 2016 la riforma Del Rio, ha funzionato da forte stimolo, infatti ora praticamente tutte le Regioni a statuto ordinario hanno emanato la legge regionale per attribuire alle Regioni stesse o ai Comuni le funzioni non fondamentali precedentemente svolte dalle Province, che altrimenti avrebbero continuato a gravare sulle Province stesse.*

*Si tratta ora di verificare l'effettiva funzionalità di queste leggi regionali, dato che in diversi casi prevedono rinvii ad altre leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi.*

**\* A cura di Stefano COLOTTO, Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO e Paola SERRA**